



**CITTÀ DI FELTRE**

## **REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

**Ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447  
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"**

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Rev. Settembre 2013**

## INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RUMOROSITA' AMBIENTALE.....	4
CAPO I – ASPETTI GENERALI.....	4
Art. 1 - Campo di applicazione.....	4
Art. 2 - Competenze del Comune.....	4
Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune.....	4
Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta.....	4
Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti.....	5
Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore.....	5
Art. 7 - Rilevamento del rumore.....	5
CAPO II – SITUAZIONI PARTICOLARI.....	6
Art. 8 – Valori limite per sorgenti ed attività particolari.....	6
Art. 9 – Definizioni.....	6
Art. 10 - Sistemi di allarme.....	6
Art. 11 - Pubblici esercizi.....	6
Art. 12 - Cantieri .....	6
Art. 13 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti.....	8
Art. 14- Impiego di macchine per giardinaggio.....	8
Art. 15 Mezzi comunali.....	8
Art. 16- Fuochi d'artificio.....	8
Art. 17 - Attività sportive e ricreative.....	9
Art. 18 - Manifestazioni temporanee rumorose: definizioni e limiti.....	9
Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose.....	10
Art. 20 - Aree agricole, forestali e a bosco.....	11
Art. 21 – Autolavaggi ed altre attività rumorose.....	11
Art. 22 – Deroghe.....	12
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA.....	12
Art. 23 – Valutazione previsionale di impatto acustico.....	12
Art. 24 – Valutazione previsionale di clima acustico.....	13
Art. 25 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.....	13
Art. 26 - Requisiti acustici degli edifici.....	13
Art. 27 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.....	14
Art. 28 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria.....	15
Art. 29 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica stradale.....	15
TITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI.....	15
Art. 30 - Controlli e verifiche.....	15
Art. 31 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.....	15
Art. 32 - Fondo comunale.....	15
Art. 33 – Ordinanze.....	16
Art. 34 - Abrogazione norme precedenti.....	16
Art. 35 - Piani di risanamento acustico.....	16

## TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RUMOROSITA' AMBIENTALE

### CAPO I – ASPETTI GENERALI

#### Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999 n. 21.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvedono il primo comma dell'art. 659 del C.P. e gli art. 844, 1170, 1172, 2043 del C.C.
3. Rimangono parimenti escluse le attività rumorose che si manifestano in luoghi in cui prevale la disciplina privatistica o la regolazione pattizia dei rapporti condominiali tra privati e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblicistica intercorrenti tra la pubblica amministrazione ed i privati, disciplinanti situazioni concernenti la salvaguardia della salute in genere.

#### Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- b) l'approvazione dei piani di risanamento acustico;
- c) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- d) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- e) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- f) i controlli sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, nonché della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite dell'art 2 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- h) la definizione dei criteri di controllo della documentazione fornita da ditte e da privati, pertinente la protezione dal rumore ed i requisiti acustici passivi degli edifici, necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di titoli autorizzativi, licenze o provvedimenti comunali.

#### Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di Legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

#### Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

Le richieste di autorizzazione e/o nulla osta previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni e/o i nulla osta vengono rilasciate con atto redatto dall'Ufficio comunale competente.

#### Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora) in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO [db(A)]	NOTTURNO [db(A)]
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

#### Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore

I livelli di immissioni sonore ammissibili (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno) per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO [db(A)]	NOTTURNO [db(A)]
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

#### Art. 7 - Rilevamento del rumore

Il parametro di riferimento per la determinazione del livello di rumore in un intervallo temporale definito è il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [Leq (A)] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi, nonché per le caratteristiche della strumentazione per la determinazione dei livelli di rumorosità ambientale, si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. Ambiente 16 marzo 1998 e s.m.i.

## CAPO II – SITUAZIONI PARTICOLARI

### Art. 8 – Valori limite per sorgenti ed attività particolari

Quanto non fosse in tutto o in parte riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati trova disciplina nel presente Regolamento, ed è soggetto ai valori limite di seguito indicati.

### Art. 9 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale. Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo;
2. presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in  $L_{eq}(A)$  deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il  $L_{eq}(A)$  deve essere diminuito di 5 dB(A).

### Art. 10 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

### Art. 11 - Pubblici esercizi

1. Il presente articolo non si applica alle manifestazioni temporanee rumorose, svolte presso i pubblici esercizi, le quali sono disciplinate dagli art. 18 e 19 del presente regolamento.
2. Per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
3. Per le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, diverse da quelle indicate nel comma 2, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
5. L'Autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha la facoltà di richiedere, a carico del proponente, la verifica fonometrica e/o il collaudo acustico, successivo all'inizio della attività al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte o autocertificate.

### Art. 12 - Cantieri

1. Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio

- escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.).
2. Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi - per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento.
  3. Per tutti i macchinari e le apparecchiature il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego. Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.
  4. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Per il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00. Nella domenica e in tutti i giorni festivi è esclusa ogni attività rumorosa.
  5. Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
  6. In detti cantieri stradali o similari (es.: interventi di potatura o abbattimento piante) l'attivazione di lavori rumorosi è automaticamente consentita tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00. Per cantieri particolarmente rumorosi la Ditta incaricata dei lavori, con congruo anticipo e con le modalità ritenute più efficaci, ne darà informazione alla cittadinanza interessata. Qualora lo impongano effettive esigenze di sicurezza o di viabilità, l'esecuzione dei lavori rumorosi sono consentiti anche nei giorni festivi ed al di fuori degli orari indicati, sempre previa informativa alla cittadinanza.
  7. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{eq}$  di 70 dB(A) riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 15 minuti (dipendente dal ciclo operativo dei macchinari analizzati) rilevato ad 1 metro dalla facciata degli edifici residenziali limitrofi.
  8. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee, e comunque a carattere del tutto eccezionale, ai cantieri che, pur adottando tutte le misure di contenimento del rumore possibili, non riuscissero a garantire il rispetto dei limiti e degli orari indicati nel presente Regolamento. A tal fine dovrà essere inoltrata giustificata richiesta di deroga al Comune, 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando documentazione idonea a dimostrare le misure messe in atto per contenere al minimo il rumore e quindi il disturbo, gli elementi che impediscono il rispetto dei limiti, la durata per la quale si richiede la deroga.
  9. La richiesta di deroga deve altresì contenere:
    - a) una planimetria dell'area di cantiere con indicate le posizioni dove verranno svolte le attività rumorose, l'individuazione dei ricettori e della relativa destinazione d'uso; la planimetria dovrà riportare - in modo evidente - le distanze tra i ricettori e le posizioni in cui saranno svolte le attività rumorose;
    - b) l'indicazione degli eccezionali e contingentati motivi documentabili che determinano il superamento dei limiti acustici o degli orari previsti dal presente articolo;
    - c) l'elenco delle sorgenti sonore (macchine e/o attrezzature impiegate), con l'indicazione delle rispettive caratteristiche acustiche di emissione ( $L_w$ , valutato secondo ISO 3744 o con altro metodo purché adeguatamente documentato).
    - d) l'elencazione delle singole fasi delle attività lavorative rumorose con relativi orari e durata;
    - e) la descrizione delle misure che saranno attuate per la mitigazione del rumore e/o dei disagi presso i ricettori. Ad esempio:
      - dislocazione delle sorgenti fisse (pompe, gruppi elettrogeni, flessibili, ecc.) il più distante possibile dai ricettori;
      - posizionamento di barriere fonoassorbenti fisse/mobili;
      - svolgimento delle attività più rumorose in orari limitati e tali da creare il minor disagio;
      - comunicazione preventiva ai ricettori esposti delle attività rumorose.
  10. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

11. Le suddette disposizioni valgono anche per le lavorazioni effettuate all'interno degli edifici.
12. Nel caso di cantieri edili o similari (manutenzione verde, canali, fossi ...) ove operino direttamente l'Amministrazione comunale o Società da essa formalmente incaricate, vengono automaticamente concesse le autorizzazioni in deroga per il mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari delle attività rumorose. Resta fermo l'obbligo di formare ed informare il personale operante circa le problematiche acustiche, anche con specifico riferimento alle aree circostanti la zona di cantiere e di adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumorose le attività di cantiere dell'uso delle macchine e degli impianti.
13. Qualora si renda necessario il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche, elettriche, condotte idriche, fognarie, rete del gas, viabilità, ecc..) o si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa automaticamente la deroga a giorni, orari ed adempimenti previsti nel presente regolamento.
14. Qualora vi siano segnalazioni o lamentele da parte dei cittadini, gli organi di Polizia competenti, previa verifica, hanno la facoltà di proporre eventuali prescrizioni e/o la revoca dell'autorizzazione in deroga e, se necessario, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e dell'esecuzione di lavori rumorosi.

#### **Art. 13 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti**

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.
2. Il provvedimento autorizzativo del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
3. La richiesta di deroga deve essere corredata dalla presentazione di una idonea valutazione previsionale di impatto acustico, elaborata in conformità alle Linee Guida Arpav, nonché di ogni altra informazione richiesta dal Comune.

#### **Art. 14- Impiego di macchine per giardinaggio**

1. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti e devono essere inoltre conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Gli orari possono essere variati in base a specifica e motivata ordinanza sindacale.

#### **Art. 15 Mezzi comunali**

1. I mezzi comunali adibiti a lavorazioni rumorose, per motivi di diligenza, economicità ed a causa degli orari di servizio, devono rispettare i seguenti orari di lavoro: dalle ore 6.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
2. Quanto sopra salvo particolari e motivate esigenze di emergenza, urgenza ed ordine pubblico.

#### **Art. 16- Fuochi d'artificio**

I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate dall'Amministrazione comunale non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga al presente regolamento. Gli spettacoli pirotecnici dovranno in ogni caso concludersi entro le ore 24.

#### **Art. 17 - Attività sportive e ricreative**

1. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali tiro a segno, tiro a volo, motocross, go-kart e similari sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento delle stesse.
2. Le attività sportive o ricreative rumorose svolte in strutture fisse (palaghiaccio, poligono di tiro, stadio, ecc.) sono classificate sorgenti fisse di rumore e sono soggette al rispetto dei seguenti limiti e disposizioni:
  - a) a tali sorgenti non si applica il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "valori limiti differenziali di immissione".
  - b) al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio all'interno del quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio e parcheggi, devono essere rispettati i seguenti limiti:
    - 70 dB(A) Leq orario, dalle ore 06.00 alle ore 22.00;
    - 60 dB(A) Leq orario, dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
  - c) al di fuori del confine del sedime degli impianti, devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, sulla base della classificazione acustica del territorio effettuata dal Comune.
3. Il Comune può disporre deroghe ai limiti e agli orari sopra riportati per lo svolgimento di manifestazioni sportive, prove e gare.
4. Le deroghe di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli impianti al Comune. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.
5. L'ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.

#### **Art. 18 - Manifestazioni temporanee rumorose: definizioni e limiti**

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (compresi raduni e sfilate di auto, moto, veicoli storici) e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc.). Le manifestazioni o feste o similari indicate nel presente comma, qualora si protraggano per un periodo superiore a 12 giorni / anno solare anche non consecutivi non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non sono assoggettabili all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 19.
2. Per quanto attiene le attività motoristiche, di qualsiasi tipo e genere, le prescrizioni del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 si intendono estese anche ai circuiti ed ai tracciati di esclusivo uso privato o non aperti al pubblico. Devono, per esse, essere rispettate le seguenti condizioni:
  - il transito, all'interno del centro urbano, deve avvenire a moderata velocità;
  - devono essere spenti i motori durante le soste;
  - devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento dei motori, manifestazioni acustiche non consentite dal Codice della Strada.
3. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, purché effettuate per un numero di giorni all'anno inferiore o uguale a 7 (calcolati per ciascun anno solare). Qualora le suddette attività si protraggano per un periodo superiore a 7 giorni / anno solare anche non consecutivi, non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non sono assoggettabili all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 19.
4. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento



e dismissione), in deroga ai limiti acustici, è consentito previa acquisizione dell'autorizzazione comunale in deroga, purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti di immissione con riferimento alla classificazione operata dal piano di classificazione acustica comunale:

- in zona I: 68 dB (A)
  - in zona II - III - IV - V: 70 dB (A)
  - in zona VI: 75 dB (A)
5. I limiti di cui al comma precedente, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
  6. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:  
GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno;  
ORARI:
    - nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
    - nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.
  7. Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggano oltre le ore 24.00, aventi particolare valenza e risonanza sul territorio, dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato e potranno essere rilasciate in via eccezionale previa approvazione da parte dell'Amministrazione.
  8. Per le attività di cui al presente articolo non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
  9. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A), espresso come LAeq con tempo di misura >10 minuti, misurato al centro della stanza all'interno dei locali del ricettore posto nell'edificio dove si svolge la manifestazione.
  10. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 (ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

#### **Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose**

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti acustici e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti non necessitano di autorizzazione particolare a condizione che la loro durata massima sia inferiore di quella indicata all'art. 18. Le date in cui sono effettuate tali manifestazioni sono comunicate al Comune con almeno 10 giorni di anticipo.
2. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene di superare i limiti acustici di immissione, emissione e differenziali previsti dal presente Regolamento o, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, gli orari indicati all'art. 18, dovrà far pervenire al Dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente competente, valutate anche eventuali segnalazioni e/o lamentele pervenute e le eventuali motivazioni eccezionali e contingenti attinenti gli orari, rilascia l'autorizzazione in deroga, oppure emette provvedimento di diniego. Il Comune nel provvedimento autorizzativo può imporre il rispetto di particolari prescrizioni volte a contenere il disturbo della cittadinanza, ovvero richiedere in qualsiasi momento al soggetto organizzatore la presentazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, e/o una relazione descrittiva delle misure che l'organizzatore intende adottare, anche sotto il profilo gestionale, al fine di contenere l'impatto acustico. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.
3. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le

relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.

4. Alle manifestazioni temporanee rumorose patrocinate e/o organizzate, ed autorizzate dall'Amministrazione comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. Per tali manifestazioni non vige il limite di durata di giorni / anno solare anche non consecutivi previsti dall'art. 18.
5. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 3.00 del 1° gennaio.
6. Considerata la particolarità dell'ultimo giorno di Carnevale ("martedì grasso") il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 19.00 dello stesso giorno.
7. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.
8. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.
9. Nel caso di lamentele dei cittadini rese note dal Comando di Polizia Locale, il Dirigente dell'ufficio competente si riserva di non rilasciare e/o revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione, anche nei casi previsti al comma 5.
10. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

#### **Art. 20 - Aree agricole, forestali e a bosco**

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

#### **Art. 21 - Autolavaggi ed altre attività rumorose**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (es.: aspiratori d'aria, lance d'acqua e d'aria ad alta pressione, compressore, phon, spazzole rotanti, elettroventilatori, ecc.) nell'ambito di sistemi di autolavaggio con mezzi manuali o automatici e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self - service, è consentito nel rispetto dei limiti acustici di legge.
2. Il gestore adotterà tutte le precauzioni per rendere meno rumorosa possibile l'attività, anche predisponendo un regolamento interno ben visibile agli utenti che limiti i rumori disturbanti prodotti dal vociare, dall'uso degli impianti autoradio, dalla chiusura delle portiere dei veicoli, dalla movimentazione ed utilizzo delle attrezzature, ecc.
3. Il titolare, se ritiene di superare i limiti acustici, dovrà presentare all'ufficio comunale competente una relazione di impatto acustico.
4. I titolari delle attività di lavanderia (anche self service), sale giochi, internet point ed altre attività potenzialmente disturbanti dal punto di vista acustico devono:
  - a) verificare che i locali nei quali viene esercitata l'attività siano strutturati in modo tale che i rumori prodotti all'interno non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, in particolare degli ambienti confinanti;
  - b) verificare che i macchinari, i dispositivi e gli impianti utilizzati siano conformi alle direttive

comunitarie recepite dalla normativa nazionale;

- c) attivarsi affinché i clienti ed in genere i frequentatori dei locali sedi delle attività, non arrechino disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone residenti nelle vicinanze.
5. In caso di lamentele verificate dagli organi di Polizia, l'Ufficio comunale competente si riserva la facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la presentazione di una relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica. Il Comune potrà imporre la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante, vincolando la riattivazione di detta attività alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti.

#### **Art. 22 – Deroghe**

1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai divieti, ai limiti di emissione e ai limiti temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Il provvedimento autorizzativo del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, che deve pervenire al protocollo comunale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
3. Ulteriori deroghe agli orari delle manifestazioni temporanee rumorose non potranno essere concesse in presenza di segnalazioni e/o violazioni accertate nel corso dell'anno solare.

### **TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA**

#### **Art. 23 – Valutazione previsionale di impatto acustico**

1. La valutazione previsionale di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto.
2. Detta documentazione deve essere presentata al Comune dai seguenti soggetti:
  - a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
    - progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
    - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al codice della strada;
    - discoteche;
    - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
    - impianti sportivi e ricreativi;
    - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  - b) i richiedenti il rilascio / titolari:
    - di Permesso di Costruire o S.C.I.A. relativi ai nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
    - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
    - di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
4. Fatto salvo quanto indicato all'art. 11, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate

nell'Allegato B del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011.

5. La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla S.C.I.A. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la S.C.I.A. e nei casi in cui non sia possibile definire la tipologia dell'attività che verrà svolta nell'immobile, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, laddove previste, o comunque preliminarmente all'inizio dell'attività stessa.
6. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti, la documentazione di impatto acustico, qualora dovuta ai sensi dell'art. 11, dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività o comunque in caso di modifica dell'attività che comporti l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali per un numero di giorni superiore a quello indicato all'art. 18 comma 3.
7. Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, individuata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 e s.m.i., estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

#### **Art. 24 – Valutazione previsionale di clima acustico**

1. Unitamente alla richiesta del permesso di costruire i soggetti titolari di progetti devono presentare al Settore Gestione e Pianificazione del Territorio valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
  - scuole ed asili nido;
  - ospedali;
  - case di cura e di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi edifici residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 23 comma 2 lett.a).
2. Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai Permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis della Legge 447/1995, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

#### **Art. 25 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche**

Le valutazioni di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dall'art. 2 comma 6, Legge n. 447/1995.

#### **Art. 26 - Requisiti acustici degli edifici**

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo e indotti o ricollegabili agli stessi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle loro componenti.

TIPO EDIFICI	POTERE FONOSOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT. EQUIV. DI PRESSIONE SONORA
	$R'w$	$D2m,nT,w$	$L'n,w$		
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

3. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.
4. Il livello prestazionale minimo in termini di indice mononumerico di valutazione del potere fonoisolante apparente delle partizioni di distinte unità immobiliari ( $R'w$ ) si riferisce a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Ai sensi del DM 2 gennaio 1998 n. 28 - Catasto dei fabbricati - art.2 - "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale". Pertanto un edificio scolastico o un edificio ospedaliero, che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unica unità immobiliare.
5. Le chiusure e le partizioni devono rispettare i livelli di isolamento  $D2m,nT,w$  ed  $R'w$  indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l'organismo edilizio.
6. Per tutti gli ambienti abitativi il requisito per l'isolamento acustico dai rumori da calpestio è inteso raccomandato anche per i solai interni.
7. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (compresi quindi il cambio d'uso ed il cambiamento di attività classificata) il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono garantiti i livelli di prestazione di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

#### Art. 27 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997

#### **Art. 28 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria**

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del D.P.R. 18 Novembre 1998, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere edilizia, ricadenti nelle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria così definite:

- FASCIA A 100 metri di larghezza dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato;
- FASCIA B 150 metri di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A;

devono presentare idonea documentazione che preveda la predisposizione, nella costruzione, di misure di salvaguardia acustica per conseguire il rispetto dei seguenti limiti (all'interno dell'edificio e a finestre chiuse):

- per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA 35 dBA nel periodo notturno
- per le SCUOLE 45 dBA nel periodo diurno
- per gli ALTRI RICETTORI 40 dBA nel periodo notturno

#### **Art. 29 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica stradale**

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) LAeq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) LAeq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) LAeq diurno per le scuole.

### **TITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 30 - Controlli e verifiche**

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica.

Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai livelli del rumore, l'Ufficio comunale competente, dopo il nulla osta da parte dell'Amministrazione, acquisirà dal Comando di Polizia Locale il parere di opportunità in base alle segnalazioni e/o violazioni accertate nel corso dell'anno solare.

#### **Art. 31 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale**

Richiamata la normativa comunale vigente sull'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali, fatte salve le disposizioni del Codice Civile e del Codice penale, nonché le disposizioni normative statali e regionali in materia, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, qualora non disciplinate direttamente dalla normativa vigente in materia di acustica, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00, da comminarsi ai sensi della Legge 689/1981.

#### **Art. 32 - Fondo comunale**

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

### **Art. 33 – Ordinanze**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.
2. Il Comune può, con propria ordinanza, su proposta dell'Ufficio comunale competente:
  - limitare l'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
  - disporre particolari prescrizioni finalizzate all'abbattimento o contenimento delle emissioni sonore legate all'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività rumorose e, comunque, tutto quanto sia finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica e del riposo delle persone.

### **Art. 34 - Abrogazione norme precedenti**

1. Il presente "Regolamento Acustico Comunale" abroga il precedente Regolamento acustico, nonché tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 35 - Piani di risanamento acustico**

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
2. Le attività di cui sopra che non presentano nei termini prescritti alcun Piano di risanamento acustico, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del Piano stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della Legge 447/95.
3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.

